

ASSESSORATO SANITA, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO SANITA' E SALUTE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2465 in data 28-04-2023

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 E DELLE RELATIVE CONSIDERAZIONI ESPRESSE DAL TAR LAZIO IN ORDINE AI TERMINI DI SCADENZA RELATIVI ALLA PROCEDURA DI RIPIANO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018.

IL COORDINATORE REGGENTE DEL DIPARTIMENTO SANITÀ E SALUTE

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1335 in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
 - n. 1057 in data 15 settembre 2022, recante il conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di reggenza del Dipartimento Sanità e salute, livello 1, graduazione A, a decorrere dal 17 settembre 2022;

- n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

- visto il proprio provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022, recante "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";

- visto il proprio provvedimento dirigenziale n. 1298 dell'8 marzo 2023, recante "Presenza d'atto delle disposizioni di cui al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in ordine ai termini di scadenza relativi alla procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Regione autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Modifica del punto 4 del provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022.";

- visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 8, comma 3, il quale dispone che:

"3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.";

- considerato che, alla luce delle nuove disposizioni di cui al sopra richiamato decreto-legge 34/2023, nell'ambito dei contenziosi in corso, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Terza Quater, ha ritenuto che "Avuto riguardo al tenore testuale e alla ratio dell'art. 8 del D.L. n. 34/2023, la predetta norma debba essere interpretata nel senso che, fino all'indicata data del 30.6.2023, le aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano proposto ricorso possano rinunciare ai giudizi intrapresi, usufruendo in tal modo della norma di favore che consente il pagamento di un importo ridotto rispetto a quanto originariamente richiesto, con la conseguenza che, fino all'indicata data, l'amministrazione non può pretendere da parte delle aziende del settore il pagamento di quanto dovuto, sia questo l'importo originariamente richiesto oppure l'importo ridotto previsto dalla norma di cui sopra. D'altronde il richiamato comma 3, nella parte in cui, al secondo periodo, si riferisce alle aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, disponendo che "resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali" non specifica il relativo termine di adempimento, non potendosi, pertanto, se non fare riferimento all'indicata data del 30.6.2023" e ha affermato che "non essendo più operativo il termine di adempimento come prorogato al 30.4.2023 [si deve] invece, fare riferimento al diverso e spostato termine in avanti del 30.6.2023" (v. decreto presidenziale n. 01959/2023 REG.PROV.PRES. pubblicato in data 7 aprile 2023 e ordinanza n. 02024/2023 REG.PROV.CAU pubblicata in data 13 aprile 2023);

- considerato che quanto sopra esposto porta a ritenere che anche per le aziende fornitrici di dispositivi medici che hanno attivato un contenzioso in materia di pay-back il termine ultimo per provvedere al versamento delle somme richieste scade il 30 giugno 2023 (e non il 30 aprile 2023), in quanto fino a tale data le predette aziende possono decidere di rinunciare ai ricorsi proposti (eventualmente anche discostandosi da una loro precedente espressa determinazione di non rinunciare alle azioni legali intraprese) per usufruire della norma “di favore” che consente un pagamento ridotto rispetto a quello originariamente dovuto;

DECIDE

1. di prendere atto di quanto disposto dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), articolo 8, comma 3;
2. di prendere atto di quanto affermato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Terza Quater in ordine alle nuove disposizioni di cui al decreto-legge 34/2023, secondo cui *“Avuto riguardo al tenore testuale e alla ratio dell’art. 8 del D.L. n. 34/2023, la predetta norma debba essere interpretata nel senso che, fino all’indicata data del 30.6.2023, le aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano proposto ricorso possano rinunciare ai giudizi intrapresi, usufruendo in tal modo della norma di favore che consente il pagamento di un importo ridotto rispetto a quanto originariamente richiesto, con la conseguenza che, fino all’indicata data, l’amministrazione non può pretendere da parte delle aziende del settore il pagamento di quanto dovuto, sia questo l’importo originariamente richiesto oppure l’importo ridotto previsto dalla norma di cui sopra. D’altronde il richiamato comma 3, nella parte in cui, al secondo periodo, si riferisce alle aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, disponendo che “resta fermo l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali” non specifica il relativo termine di adempimento, non potendosi, pertanto, se non fare riferimento all’indicata data del 30.6.2023”* e secondo cui *“non essendo più operativo il termine di adempimento come prorogato al 30.4.2023 [si deve] invece, fare riferimento al diverso e spostato termine in avanti del 30.6.2023”* (v. decreto presidenziale n. 01959/2023 REG.PROV.PRES. pubblicato in data 7 aprile 2023 e ordinanza n. 02024/2023 REG.PROV.CAU pubblicata in data 13 aprile 2023);
3. di aderire all’interpretazione esposta al punto precedente e, conseguentemente, di ritenere che anche per le aziende fornitrici di dispositivi medici che hanno attivato un contenzioso in materia di pay-back il termine ultimo per provvedere al versamento delle somme richieste scade il 30 giugno 2023 (e non il 30 aprile 2023);
4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, nella sezione *Sanità*;
5. di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso all’Azienda USL della Valle d’Aosta per gli adempimenti da esso derivanti e per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda medesima;

6. di stabilire che il presente provvedimento, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta come indicato al punto 4, sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in funzione di pubblicità notizia.

L'ESTENSORE
Barbara BANTE

IL COORDINATORE REGGENTE
Claudio PERRATONE

CLAUDIO PERRATONE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/04/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO